

VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO N. 9/11
RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2011

Il giorno 12 luglio 2011, alle ore 10,20, regolarmente convocato con rettorali di prot. n. 5151 e 5207 rispettivamente del 05.07.2011 e del 07.07.2011 presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (Sala Altiero Spinelli), via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Senato Accademico per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti (verb. n. 6/11 del 23.05.2011, verb. n. 7/11 del 7.6.2011);
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica decreti (art. 10, c. 1, Statuto);
4. Nomina di n. 1 membro dell'Università della Tuscia nel Consiglio di Amministrazione (art.12 Statuto);
5. Nucleo di Valutazione (art. 14 Statuto):
 - a) nomina di n. 1 membro esterno all'Università della Tuscia;
 - b) designazione del vice coordinatore;
- 5 bis Approvazione Regolamento per il funzionamento del Collegio di Disciplina (art. 15 bis Statuto);
- 5 ter Adozione Codice Etico (art. 15 ter Statuto);
- 5 quater Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio – Modifiche;
6. Procedure di chiamata di professori ex art. 18, c. 1, e art.29, cc.2 e 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Determinazioni;
7. Offerta formativa 2011/2012 – Determinazioni;
8. Approvazione Regolamento del Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) (23, c.2, Statuto);
9. Biblioteche di Facoltà – determinazioni;
10. Relazione sulle attività di ricerca ex art. 3 quater Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, modificato dalla Legge di conversione 9 gennaio, n. 1;
11. Ratifica Protocolli d'intesa tra Università della Tuscia e Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo e Scuola Marescialli Aeronautica Militare di Viterbo per lo studio della lingua inglese;
12. Varie ed eventuali.



Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente
Prof. Piermaria CORONA	Direttore DIBAF
Prof. Elio D'AURIA	Direttore DISBEC
Prof. Silvano ONOFRI	Direttore DEB
Prof. Gaetano PLATANIA	Decano DISUCOM
Prof. Leonardo RAPONE	Direttore DISTU
Prof. Alessandro RUGGIERI	Direttore DEIM
Prof. Leonardo VARVARO	Direttore DAFNE
Prof.ssa Carla CARUSO	Rappres. dei proff. di II fascia
Prof. Maurizio MASI	Rappres. dei proff. di II fascia
Dott.ssa Sara MARINARI	Rappres. dei ricercatori
Dott.ssa Marina MICOZZI	Rappres. dei ricercatori
Dott.ssa Mariagrazia RUSSO	Rappres. dei ricercatori
Sig.ra Giulia CRISTOFARO	Rappres. degli studenti
Dott. Simone UBERTAZZO	Rappres. degli studenti

P	AG	A
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
	X*	
X		
X		

*Alle ore 11,00, dopo la trattazione del punto 2 all'o.d.g., entra nella sala della riunione la dott.ssa Mariagrazia Russo, Rappresentante dei ricercatori.

In sostituzione del Direttore del DISBEC Prof. Elio D'Auria, è presente il Prof. Sandro Filippo Bondi, professore di ruolo di I fascia più anziano del Dipartimento disponibile.

A norma dell'art. 11, co. 5, dello Statuto di Ateneo, sono presenti all'adunanza con funzione consultiva, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

Prof. Giuseppe Nascetti, Pro-Rettore Vicario (su invito del Rettore);

Dott. Arch. Giovanni Cucullo, Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario.

E' altresì presente la Dott.ssa A. Moscatelli, Dirigente delle Divisioni I e II.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Rettore informa che il p. 5 all'o.d.g. è ritirato.

Prima di dare inizio alla trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Rettore dà atto che l'odierno Senato Accademico risulta costituito a norma del decreto rettorale n. 540/11 del 14.06.2011 (G.U. n. 139 del 17.06.2011) recante, tra l'altro, lo stralcio delle modifiche statutarie *ex lege* 240/2010: a decorrere dal 18 giugno 2011 (data di entrata in vigore delle modifiche statutarie) sono entrati a far parte del Senato Accademico tutti i Direttori di Dipartimento con contestuale cessazione da componente del Senato Accademico dei Presidi. Il Rettore rivolge quindi ai Direttori un cordiale benvenuto. Un saluto particolare è rivolto al prof. Gaetano Platania, presente alla riunione in qualità di Decano del Dipartimento DISUCOM a seguito dell'accettazione delle dimissioni presentate dal prof. Matteo Sanfilippo dalla carica di Direttore (disposta con D.R. n.



610/11 del 30.06.2011), nonché al prof. Alessandro Ruggieri, nominato Direttore del DEIM con D.R. n. 637/11 dell'8.7.2011 avendo lo stesso presentato le dimissioni da Preside della Facoltà di Economia. Formula altresì un augurio al dott. Alessandro Boccolini, decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti dall'11.7.2011 a seguito del conseguimento del titolo di laurea magistrale. Con apposito provvedimento verrà disposta la nomina di altro rappresentante della medesima lista di appartenenza del dott. Boccolini.

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (VERB. N. 6/11 DEL 23.05.2011, VERB. N. 7/11 DEL 7.6.2011).

Il Senato Accademico approva i verbali n. 6/11 del 23.05.2011 e n. 7/11 del 07.06.2011.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

2.1. Il Rettore comunica che in data 6 luglio u.s. ha avuto luogo un incontro della Giunta della CRUI con il Ministro Gelmini, presso la sede della CRUI, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi cruciali per lo sviluppo degli Atenei alla luce sia dell'applicazione della legge di riforma 240/2010, sia delle imminenti e assai preoccupanti questioni di ordine finanziario che rischiano non solo di vanificare il processo riformistico nella sua essenza ma anche di bloccare il vero e proprio funzionamento minimale degli Atenei nel prossimo futuro e di impedire qualunque ingresso di giovani forze nel mondo della ricerca. In tale occasione è stato consegnato al Ministro un promemoria circa i temi del confronto e gli auspicati interventi tecnici per tentare di alleggerire la pressione finanziaria sul sistema (Allegato n. 1/1-9).

Il Rettore fa osservare che particolare attenzione è stata riservata alle questioni finanziarie con riferimento all'FFO 2012 e alla ulteriore decurtazione prevista di oltre il 5% che comporta un taglio complessivo sul sistema universitario italiano nel triennio 2010-2012 senza eguali nel contesto internazionale. Per la prima volta, a legislazione vigente, l'FFO del 2012 risulterà inferiore per circa 300 mln di euro al valore delle spese per stipendi e assegni fissi, al netto dei risparmi derivanti dalle cessazioni e malgrado gli stipendi siano nominalmente bloccati.

Il Rettore fa presente che il prossimo 20 luglio è previsto un incontro presso il Quirinale tra la Giunta della CRUI e il Presidente della Repubblica per un confronto sulle questioni finanziarie, l'applicazione della riforma, il diritto allo studio, la fuga dei cervelli, la produttività della ricerca e i problemi delle università non statali.

L'Assemblea della CRUI si riunirà in data 21 luglio per formulare una mozione al riguardo.

2.2. Il Rettore comunica gli aggiornamenti in merito allo stato dei lavori dei decreti attuativi della legge 240/2010.

In particolare si sofferma sullo schema di DPR recante il Regolamento per il conferimento dell'abilitazione nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, il cui iter di approvazione, apparso alquanto complesso, sembra oramai giunto a conclusione, anche se non

ancora definito il decreto relativo alla definizione dei criteri per la valutazione dei candidati e delle relative procedure a causa delle diverse posizioni assunte al riguardo dal CUN e dall'ANVUR/CRUI.

Considerato che il Ministero intende indire già dal prossimo autunno le procedure concorsuali, appare plausibile l'imminente emanazione del Decreto recante il Regolamento citato.

3. RATIFICA DECRETI (ART. 10, C. 1, STATUTO).

Il Rettore sottopone a ratifica il Decreto Rettorale n. 595/11 del 28.06.2011 (Allegato n. 2/1-5), riguardante la stipula della Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento tra l'Università della Tuscia e la Società Unopiù S.p.A. Socio Unico.

Il Senato Accademico approva.

4. NOMINA DI N. 1 MEMBRO DELL'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ART.12 STATUTO).

Il Rettore ricorda che con deliberazione n. 1/09 del 27.04.2009 il Senato Accademico, a norma dell'art. 12 dello Statuto, ha provveduto, tra l'altro, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio accademico 2008/2009 – 2010/2011 (2 membri esterni all'Università della Tuscia: Prof. Massimo Bergami e Dott.ssa Olimpia Marcellini; 3 membri dell'Università della Tuscia: Prof. Leonardo Varvaro, Prof. Alessandro Sorrentino e Dott. Paolo Ceccarelli). Il Consiglio di Amministrazione è stato quindi costituito con decreto rettorale n. 417/09 del 28.04.2009 con vigenza dalla data del provvedimento e fino al compimento del triennio accademico 2008/2009 – 2010/2011.

Il Prof. Leonardo Varvaro, nominato con il citato decreto rettorale consigliere di amministrazione quale membro dell'Università, a norma dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo ha esercitato l'opzione per la funzione di Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE) rinunciando alla funzione di consigliere di amministrazione a decorrere dal 1° giugno 2011 (nota del 20.5.2011). Il Prof. Varvaro è stato quindi nominato Direttore del Dipartimento DAFNE a decorrere dal 1° giugno 2011 (decreto rettorale n. 453/11 del 20.5.2011).

Rilevata pertanto la necessità di integrare il Consiglio di Amministrazione con un membro dell'Università della Tuscia, con decreto rettorale n. 535/11 del 10.06.2011 sono state stabilite le procedure per la nomina di detto consigliere a norma dell'art. 12 dello Statuto:

- convocazione del Senato Accademico per il giorno 12 luglio 2011 per la nomina del membro dell'Università della Tuscia nel Consiglio di Amministrazione;
- modalità di presentazione delle candidature.

Il Rettore informa che entro il termine del 1° luglio 2011 (ore 13,00) è stata presentata la sola candidatura del Prof. Bruno RONCHI; la candidatura, presentata da un numero di 25 dipendenti di ruolo dell'Università (ai quali se ne aggiungono altri 5), è corredata dal curriculum

vitae del candidato intesa ad attestare il possesso di una comprovata qualificazione ed esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati (art. 12, c. 4, Statuto), e dall'accettazione della candidatura medesima da parte dello stesso. L'Ufficio Organi Collegiali ha curato l'accettazione della candidatura e del *curriculum vitae* nonché la pubblicazione sul sito di Ateneo degli atti entro il termine del 1° luglio 2011. La candidatura presentata non incide sulla composizione del Consiglio in quanto è già fatta salva la presenza delle due componenti del personale.

A questo punto il Rettore, come stabilito dai cc. 11-14 dell'art. 12 dello Statuto, ricorda che le operazioni di voto hanno luogo a scrutinio segreto sulla candidatura presentata in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale. Ciascun senatore nella votazione ha a disposizione un solo voto, pari a quello del membro del Consiglio da eleggere. A tal fine ad ogni senatore sarà consegnata una scheda sulla quale potrà esprimere la preferenza barrando lo spazio a fianco del nome del candidato. Per essere nominato è necessario il raggiungimento, nel corso della prima votazione, della maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. In presenza di un solo candidato non si può dar luogo al ballottaggio; in assenza della maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto nella prima votazione, si procederà immediatamente ad una seconda votazione ed il candidato risulterà eletto sulla base dei voti riportati.

Il Rettore costituisce il seggio elettorale con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto e di scrutinio. Su proposta del Rettore, il seggio elettorale è così costituito:

Prof. Gaetano Platania (Presidente),
Prof.ssa Carla Caruso,
Dott.ssa Sara Marinari.

I componenti del seggio procedono quindi agli adempimenti di seguito descritti.

1) Operazioni preliminari

Il Presidente del seggio, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti l'integrità del pacco contenente le schede per la votazione, lo apre e verifica la presenza di n. 40 schede (n. 20 per la prima votazione e n. 20 per l'eventuale seconda votazione).

Il Presidente attesta che gli aventi diritto al voto sono 15, corrispondenti al numero dei membri del Senato Accademico alla data odierna. La maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto è pari a 8.

Il Presidente dispone, quindi, che tutti i componenti del seggio procedano all'apposizione del timbro dell'Università e della propria firma su n. 20 schede nello spazio all'uopo previsto.

Il Presidente dichiara chiuse le operazioni preliminari e dispone l'inizio delle votazioni.

2) Operazioni di voto - Consiglio di Amministrazione - Votazione di n. 1 membro dell'Università della Tuscia

Il Presidente, avendo votato tutti i membri del Senato presenti, dichiara chiusa la votazione.

3) Operazioni di scrutinio

Il Presidente dà inizio allo scrutinio curando che un componente del seggio registri i voti espressi.

Al termine, il Presidente attesta quanto segue:

- aventi diritto al voto: n. 15
- votanti: n. 14
- schede autenticate: n. 14
- schede votate: n. 14
- schede annullate durante le operazioni di voto: nessuna
- schede non utilizzate: n. 6

Le schede autenticate e non utilizzate sono racchiuse in apposita busta che viene sigillata.

Il Presidente, come da seguente prospetto, attesta il numero delle schede valide, delle schede bianche e delle schede nulle, i voti riportati dai candidati:

<u>Schede valide</u>	n. 14
<u>Schede bianche</u>	nessuna
<u>Schede nulle</u>	nessuna
TOTALE	n. 14

Voti riportati dal candidato

Bruno RONCHI voti n. 14

A questo punto il Presidente conta tutte le schede scrutinate ed accerta che il numero corrisponde a quello dei votanti già precedentemente accertato. Non si procede ad una seconda votazione essendo stata riportata la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Tutte le schede valide previa vidimazione da parte di due componenti del seggio, sono chiuse in apposita busta sigillata e raccolte in un unico plico pure sigillato recante la scritta "Schede per la votazione di n. 1 membro dell'Università della Tuscia nel CdA".

Il Rettore ringrazia i componenti del seggio elettorale.

Il Senato Accademico,

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università" e l'art. 16 "Università";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università);

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 12 (Consiglio di Amministrazione) e 47 (Disciplina delle cariche e dei mandati);

VISTO il decreto rettorale n. 540/11 del 14.06.2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 139 del 17.06.2011) entrato in vigore il 18.6.2011, con il quale, rispetto ai tempi previsti per l'intera revisione dello Statuto in attuazione di quanto previsto dall'art.2, cc.5 e 6 della legge 240/2010, sono state adottate le modifiche di Statuto in materia di funzioni dei Dipartimenti

(artt. 25,29,30,33,34,35) con la contestuale abrogazione degli articoli relativi alle Facoltà (artt. 26,27,28), e sono stati previsti l'istituto del Collegio di Disciplina (art. 15 *bis*) e l'adozione del Codice Etico (art. 15 *ter*), nonché norme transitorie riguardanti, tra l'altro, il mantenimento in capo alle Facoltà, fino al 31 ottobre 2011, delle sole competenze necessarie ad assicurare la regolare conclusione dei corsi di insegnamento dell'anno accademico 2010-2011, lo svolgimento degli esami di profitto e di quelli di laurea fino alla sessione autunnale dello stesso anno accademico, il trasferimento ai Dipartimenti di tutte le altre funzioni elencate dall'articolo 25 dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie con la contestuale cessazione dei Presidi dalla carica di componente del Senato Accademico e l'ingresso nel predetto Organo dei Direttori di Dipartimento;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1373/2000 del 26.10.2000, come modificato con il decreto rettorale n. 1116/10 del 30.11.2010, ed in particolare l'art. 8 (*Consiglio di Amministrazione*);

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 872/01 del 23.8.2001, come modificato, da ultimo, con il decreto rettorale n. 694/07 del 5.9.2007;

VISTO il verbale n. 1/09 del 27.04.2009 del Senato Accademico relativo, tra l'altro, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (2 membri esterni all'Università della Tuscia e 3 membri dell'Università della Tuscia) per il triennio accademico 2008/2009 – 2010/2011 ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo;

VISTO il decreto rettorale n. 417/09 del 28.04.2009 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Università a norma dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo – dalla data del provvedimento e fino al compimento del triennio accademico 2008/2009 – 2010/2011;

VISTA la nota del 20.5.2011 con la quale il Prof. Leonardo Varvaro, a norma dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo, ha comunicato di optare per la carica di Direttore di Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE) e di rinunciare alla funzione di consigliere di amministrazione a decorrere dal 1° giugno 2011 conferitagli con il citato decreto rettorale n. 417/09 del 28.04.2011;

VISTO il decreto rettorale n. 453/11 del 20.5.2011 relativo alla nomina del Prof. Leonardo Varvaro alla carica di Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE) a decorrere dal 1° giugno 2011;

VISTO il decreto rettorale n. 535/11 del 10.06.2011 con il quale sono state stabilite le disposizioni necessarie alla integrazioni del Consiglio di Amministrazione con n. 1 membro dell'Università della Tuscia nel Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

VISTA la candidatura e il *curriculum vitae* del Prof. Bruno Ronchi presentati entro il termine delle ore 13,00 del 1° luglio 2011, a norma dell'art. 12, cc.8-10 dello Statuto;

VISTI i risultati della votazione a scrutinio segreto testé svolta per la nomina di n. 1 membro interno all'Università della Tuscia ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione;

ACCERTATO il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto relativamente al candidato alla carica di consigliere di amministrazione quale membro dell'Università della Tuscia;

PRESO ATTO che, a norma dell'art. 12, co. 3, lett. b), dello Statuto i membri dell'Università della Tuscia nel Consiglio di Amministrazione garantiscono la presenza delle diverse componenti del personale;

ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo, nomina il Prof. Bruno RONCHI (per la componente del personale docente) quale membro dell'Università della Tuscia nel Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore, con proprio decreto, provvederà alla integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante il membro testé nominato dal Senato Accademico previa verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 47 dello Statuto di Ateneo.

Letto e approvato seduta stante.

5. NUCLEO DI VALUTAZIONE (ART. 14 STATUTO):


5A) NOMINA DI N. 1 MEMBRO ESTERNO ALL'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA;

5B) DESIGNAZIONE DEL VICE COORDINATORE.

Il Rettore informa che con D.R. n. 632/11 del 07.07.2011 è stato differito al giorno mercoledì 7 settembre 2011 il termine di presentazione delle candidature e dei relativi *curricula* per la selezione pubblica di n. 1 membro esterno all'Università della Tuscia nel Nucleo di Valutazione, già fissato con D.R. n. 536/11 del 10.06.2011 nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito *web* dei Ateneo, e cioè entro l'11 luglio 2011.

Con il medesimo decreto è stato altresì convocato il Senato Accademico per il giorno 9 settembre 2011 per procedere alla nomina del membro in questione. L'o.d.g. sarà poi integrato con altri argomenti di competenza.

Pertanto il presente argomento è ritirato.



5 BIS APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA (ART. 15 BIS STATUTO).

La dott.ssa Moscatelli illustra la proposta di regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina formulata dall'Ufficio Legale e resa disponibile ai senatori sul sito riservato.

Il Senato Accademico, su conforme proposta dell'Ufficio Legale,

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 540/11 del 14.06.2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 139 del 17.06.2011, ed in particolare l'art. 22 (Regolamenti di Ateneo);



VISTO il D.R. 540/11 del 14.06.2011 ed in particolare l'art. 2, c. 3, che prevede l'adozione di apposito regolamento sul funzionamento del Collegio di Disciplina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;

RILEVATA la necessità di dotare l'Ateneo della Tuscia di un Regolamento per il funzionamento del Collegio di Disciplina di cui all'art. 15 bis dello Statuto di Ateneo,

delibera di adottare il Regolamento del Collegio di Disciplina dell'Università degli Studi della Tuscia, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione **(Allegato n. 3/1-3)**.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo decreto nell'albo ufficiale dell'Università.



5 TER ADOZIONE CODICE ETICO (ART. 15 TER STATUTO).

La dott.ssa Moscatelli illustra la regolamentazione per l'adozione del Codice Etico dell'Ateneo come da proposta formulata dall'Ufficio Legale e resa disponibile ai senatori sul sito riservato.

Il Senato Accademico, su conforme proposta dell'Ufficio Legale,

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 540/11 del 14.06.2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 139 del 17.06.2011, ed in particolare l'art. 22 (Regolamenti di Ateneo);

RILEVATA la necessità di dotare l'Ateneo della Tuscia di un Codice Etico ai sensi dell'art. 2, c. 4 della Legge 240/10,

delibera di adottare il Codice Etico dell'Università degli Studi della Tuscia, il cui testo fa parte integrante della presente deliberazione (**Allegato n. 4/1-7**) con la seguente integrazione all'art. 17 "Provvedimenti della Commissione Etica":


comma 4

Nel caso in cui la stessa condotta integri contestualmente violazione del codice etico e violazione del codice disciplinare il procedimento disciplinare assorbe quello che dovrebbe svolgersi innanzi alla Commissione etica.

comma 5

Ove residui, ai sensi del comma precedente, qualsiasi profilo di condotta che si configuri quale autonoma violazione delle norme comportamentali di cui al presente Regolamento, la Commissione provvede a trattare unicamente tale aspetto.

Il Codice Etico entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo decreto nell'albo ufficiale dell'Università.



5 QUATER REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO – MODIFICHE.

Il Rettore introduce l'argomento riepilogando, prima di esaminare le disposizioni del Regolamento, le norme di riferimento. In particolare si sofferma su una lettura sistematica del quadro normativo che disciplina la materia degli affidamenti e delle supplenze ai ricercatori ripercorrendo le diverse leggi che si sono succedute nel tempo al fine di esporre, per quanto possibile, un panorama chiaro ed esaustivo.

L'art. 32 del D.P.R. 382/1980 contempla le attribuzioni dei ricercatori universitari e prevede oltre a quelle inerenti allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria l'assolvimento di *'compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali'*. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione all'attività di ricerca degli studenti finalizzata alla stesura della tesi, la sperimentazione di nuove modalità di insegnamento, l'attività di tutorato e, successivamente alla loro conferma in ruolo, la partecipazione (come "cultori della materia") a commissioni d'esame, lo svolgimento di seminari e cicli di lezioni all'interno di un corso già attivato, oltre che la partecipazione ai programmi di ricerca delle proprie Università. Complessivamente, l'impegno massimo previsto per lo svolgimento della predetta attività didattica è fissato in 250 ore annue.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1 del D.L. 57/1987, modificato dalla legge di conversione L. 158/1987, essendo stata introdotta anche per i ricercatori confermati l'opzione fra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito, il limite massimo di impegno previsto per lo svolgimento dell'attività didattica è stato fissato, rispettivamente, in 350 e in 200 ore.

Il principio dell'affidamento ai ricercatori della sola attività didattica integrativa, ha subito un temperamento a seguito dell'entrata in vigore della L. 341/1990, il cui art. 12 prevede per gli stessi la possibilità di svolgimento dei compiti didattici in tutti i corsi di studio. Inoltre, è contemplato che i ricercatori guidino il processo di formazione culturale dello studente, possano essere componenti di commissioni di esame per i corsi di laurea, diploma, specializzazione e siano relatori di tesi. Contestualmente si dispone che, ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche attribuiscono anche ai ricercatori, che esprimano il loro consenso, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli.

L'art. 12, c.7 dispone:

7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il primo comma dell'art. 114 del DPR 382/80, relativo alle modalità di attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, come modificato dall'art. 12, comma 5, della L. 341/90, a decorrere dal 1995 viene interpretato secondo il disposto dell'art. 11 quater del D.L. 120/1995, che dispone:

'Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre

1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto'.

L'ultimo intervento normativo, prima delle previsioni introdotte dalla legge Gelmini, è quello sancito dall'art. 1, comma 11, L. 230/2005 (abrogato dall'art. 29, c.11 della legge 240/2010) il quale stabilisce che ai ricercatori (oltre che agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati) che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L. 341 del 1990, (nonché ai professori incaricati stabilizzati) siano affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Nello stesso comma si riconosce, inoltre, ai ricercatori l'attribuzione del titolo di "professore aggregato" a seguito dell'incarico dei corsi anzidetti.

La legge Gelmini all'art. 6, cc. 3 e seguenti disciplina lo status giuridico ed economico e i compiti dei ricercatori.

L'art. 6, cc.3 e 4 dispongono:

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

Nel dettare la suddetta disciplina il legislatore non ha tuttavia inteso abrogare (v. art.29, c.11 della legge medesima) la normativa previgente in materia di affidamenti e supplenze conferite ai ricercatori, normativa che, non casualmente, è richiamata *verbatim* nel nuovo contesto legislativo.

Pertanto al fine di ricostruire l'intera disciplina occorre accedere ad un'interpretazione dell'art.6, cc.3 e ss. della legge mediante una lettura sistematica contestualizzata all'interno dell'ordinamento giuridico generale vigente in materia.

In via preliminare il comma 4 va letto unitamente al comma 2 dello stesso articolo: la priorità che il carico didattico obbligatorio sia riservato in via preliminare ai docenti di prima e

seconda fascia deriva, infatti, dalla previsione del “limite minimo” dei compiti didattici che gli stessi sono tenuti a svolgere. Pertanto, solo in via sussidiaria ed a seguito della verifica del puntuale assolvimento dell’obbligo minimo previsto dalla legge per lo svolgimento dell’attività didattica in capo ai docenti di prima e seconda fascia, sarà possibile l’attribuzione di carichi di didattica curriculare ai ricercatori e alle altre figure individuate anche al fine di non snaturare la vera consistenza dei compiti del ricercatore universitario.

La disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 4 va letta altresì tenuto conto di quanto disposto dallo stesso legislatore nel primo periodo ove si precisa che *‘Ai ricercatori a tempo indeterminato, (omissis) sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi’* nonché di quanto previsto nell’art. 23, c. 2 della legge *‘Fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali’*.

Non va altresì sottaciuto che in base ai sopra richiamati commi 5 e 7 dell’art. 12 della legge 341/90 nonché art.11 *quater* della legge 236/95, la retribuzione aggiuntiva resta comunque condizionata al superamento del limite orario previsto dalla legge.

Alla luce delle richiamate disposizioni va pertanto interpretata la *ratio legis* e ricavata nonché stigmatizzata la ‘natura’ della retribuzione aggiuntiva del ricercatore. E’ pacifico che il legislatore non intenda snaturare lo stato giuridico ed economico del ricercatore cui siano affidati corsi o moduli curriculari; lo stesso legislatore all’art. 23, c.2 espressamente prevede la possibilità di affidare a titolo gratuito incarichi di insegnamenti ai ricercatori.

Dalle suddette disposizioni si deduce allora che il legislatore abbia inteso conferire alla retribuzione aggiuntiva un carattere di ‘compenso’ che vada a retribuire l’impegno ulteriore del ricercatore prestatore nell’esercizio della funzione della didattica curriculare, compenso da individuarsi da parte delle Università nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento.

Da ultimo in merito alle modalità di autocertificazione e verifica dello svolgimento delle attività l’art. 6, c.7 della legge Gelmini dispone:

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

La norma ribadisce l’obbligo per i ricercatori, già previsto dalla normativa previgente sotto forma di annotazione delle attività su apposito registro, di autocertificare l’effettivo svolgimento delle attività parimenti ai professori, come già contemplato nel Regolamento degli obblighi didattici e incentivazione dei docenti.

Sul punto, nel rispetto dei principi di digitalizzazione delle procedure e di dematerializzazione, sarà estesa anche per le attività di didattica integrativa (orientamento e tutorato nonché attività di verifica dell'apprendimento) dei ricercatori la modalità di compilazione *on line* su piattaforma Moodle dei libretti.

Il ricercatore pertanto nel corso dell'anno provvede a autocertificare *on line* le attività svolte, previa programmazione generale delle stesse da parte della struttura didattica di riferimento. Il conferimento di moduli o corsi curriculari è retribuito con il compenso fissato, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di ateneo, una volta certificato l'effettivo svolgimento delle 350 ore di attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento.

Qualora lo svolgimento dei moduli o corsi curriculari avvenga invece nell'ambito delle 350 ore l'affidamento è da intendersi a titolo gratuito pur spettando comunque al ricercatore il titolo di 'professore aggregato'.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e sulla base delle suddette argomentazioni, nel Regolamento che oggi si sottopone al Senato Accademico si prevede una articolata procedura per la copertura degli insegnamenti previsti nell'Offerta formativa che segue specifiche fasi garantendo precise priorità a favore dei ricercatori di ruolo.

1. Preliminare copertura degli insegnamenti previsti nei corsi di studio mediante assolvimento dell'obbligo minimo previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività didattica in capo ai professori di prima e seconda fascia afferenti al dipartimento corrispondente ad almeno due insegnamenti per un totale di CFU non inferiore a 12.
2. Ai ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al dipartimento possono essere affidati, previo consenso, a titolo gratuito corsi o moduli curriculari, entro il limite orario fissato dall'art.32 del DPR 382/80, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, c.2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 11 *quater* del D.L. 21 aprile 1995, n.120 convertito nella legge 21 giugno 1995, n.236.
3. In caso di indisponibilità di docenti individuati ai sensi dei punti precedenti, i Dipartimenti provvedono ad assegnare corsi o moduli curriculari a titolo gratuito a seguito di pubblicazione di apposito avviso di vacanza rivolto al personale docente appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o a settore affine nell'ambito del medesimo settore concorsuale così come previsto dall'art. 15 della L. 240/2010. Ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo si applica quanto previsto dal punto precedente. Nel caso di docenti dell'Ateneo, le domande dei professori devono essere corredate dell'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di appartenenza, sulla base degli impegni didattici assunti dal docente nei corsi di studio del Dipartimento medesimo.
4. ~~Esperita senza esito la procedura di cui al punto 3 i Dipartimenti, nei limiti delle risorse precedentemente assegnate dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del codice etico, garantendo una priorità ai ricercatori deliberano il ricorso a un bando finalizzato all'attribuzione di affidamenti a titolo oneroso destinato ai soli ricercatori dell'Ateneo secondo le procedure di cui al Titolo I, ai sensi dell'art.6, c.4 della legge 240/2010.~~
5. ~~In caso di esito negativo della procedura di cui al punto precedente, si procede, previa pubblicazione di apposito bando, ad affidamento a titolo oneroso a professori universitari~~

secondo le modalità di cui al Titolo I ovvero al conferimento di incarichi di insegnamento secondo le modalità previste al Titolo II.

Si apre la discussione.

Il prof. Platania, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento proposto, ritiene che il limite reddituale annuo lordo non inferiore a 40 mila euro previsto dalla norma (art. 23, c.1, legge 240/10) possa comportare non pochi problemi nella stipula del contratto. In merito ai contratti da stipularsi nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, chiede se questi siano da considerarsi al di fuori del limite del 5% dell'organico dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo (medesimo comma 1). Richiama l'attenzione sull'art. 2 comma 2 del regolamento in questione, che subordina l'attribuzione di incarichi di insegnamento da parte dei CdD all'assegnazione del carico didattico corrispondente ad almeno due insegnamenti per un totale di CFU non inferiore a 12. Fa presente al riguardo che per gli insegnamenti attinenti alle lingue e traduzioni è necessaria l'attribuzione di incarichi corrispondenti a 10 CFU. Pertanto, a fronte della programmazione didattica per il prossimo anno accademico, già espletata dai CdF, rileva la necessità di rinviare la regolamentazione in questione all'a.a. 2012/2013 e di prevedere comunque norme a salvaguardia della specificità di alcune discipline.

La Dott.ssa Micozzi esprime sorpresa per la formulazione dell'art. 2 c.3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, che prevede l'assegnazione ai ricercatori a tempo indeterminato di corsi o moduli curriculari a titolo gratuito, e fa presente come, a suo avviso, esso appaia in contraddizione con l'art. 6, c. 4 della legge 240/10 - da cui si deduce il conferimento di una retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo che assumano i suddetti corsi o moduli-, nonché con l'interpretazione dello stesso art.6 c. 4 fornita dal Senato Accademico dell'Università della Tuscia nella seduta del 21 febbraio 2011.

A tale proposito deplora che la documentazione relativa al Regolamento sia stata resa disponibile solo poco prima della sua discussione in Senato, impedendo, di fatto, una preventiva riflessione su un argomento di tale complessità ed importanza, riflessione che sarebbe stato utile poter condividere con tutti i ricercatori dell'Ateneo.

La prof.ssa Caruso, analogamente a quanto fatto rilevare dal prof. Platania, fa osservare che per il corso di laurea in "Scienze biologiche" si ravvisa l'esigenza di assegnare incarichi di insegnamento pari a 11 CFU; concorda quindi con il prof. Platania circa l'opportunità di trovare soluzioni che facciano salva per il prossimo anno la programmazione didattica già pianificata.

Il prof. Rapone ribadisce quanto espresso dal prof. Platania circa la necessità di un numero di CFU superiore a 6 per l'insegnamento delle lingue. Considerate le disponibilità di organico delle strutture, che impongono la reciproca collaborazione tra Dipartimenti, e le disposizioni in materia di requisiti minimi, che non consentono di ipotizzare insegnamenti con un numero di CFU inferiore a 6, propone di introdurre all'art. 2 comma 2 del regolamento in esame la norma di salvaguardia già prevista nel Regolamento per i compiti didattici e incentivazione dei docenti che, al comma 9 dell'art. 2, prevede che il minimo dei CFU dei due insegnamenti obbligatori in capo ai professori di

ruolo a tempo pieno (normalmente pari a 15) debbano essere “compatibili comunque con il numero di CFU assegnati all’insegnamento nel percorso formativo”. Il numero minimo dei CFU dei due insegnamenti dovrà altresì garantire il rispetto dei requisiti necessari di docenza fissati dai decreti ministeriali.

La dott.ssa Moscatelli, a seguito delle richieste di chiarimenti in merito alle tipologie di contratto e alle condizioni reddituali necessarie per il conferimento degli incarichi, dà lettura delle disposizioni di cui all’art. 23 della L. 240/2010 a cui le Università attualmente sono chiamate ad attenersi.

La dott.ssa Russo fa presente che il testo del Regolamento proposto è stato inviato ai membri del Senato Accademico alle 13,25 del giorno precedente la seduta stessa e che, iniziando l’incontro alle ore 10,00, ci sono state meno di 24 ore di tempo per prendere visione dell’importante documento. La Dott.ssa Russo chiede quindi al Magnifico Rettore la possibilità di rinviare la discussione del Regolamento ad altra data. Da una prima lettura pare che si evinca che i Ricercatori possano ancora svolgere affidamenti e supplenze a titolo gratuito, mentre i Ricercatori del nostro Ateneo così come di quelli di tutta Italia avevano nutrito la speranza che il DDL avesse compiuto un passo avanti nella direzione della retribuzione. Inoltre la Dott.ssa Russo sottolinea l’importanza che le 350 ore siano da considerare un limite massimo delle attività del Ricercatore e che per il pagamento dell’affidamento o della supplenza non si possa valutare questo monte ore come il limite da raggiungere per la retribuzione stessa.

Il prof. Corona fa notare che la programmazione didattica della Facoltà di Agraria (opra confluita nei Dipartimenti DIBAF e DAFNE) prevede corsi con insegnamenti pari a 6 CFU e che concrete difficoltà potrebbero derivare da un eventuale incremento del numero minimo dei CFU relativi ai due insegnamenti obbligatori.

Il prof. Ruggieri, a fronte delle diverse problematiche che verrebbero a verificarsi presso le varie strutture qualora si definisse rigidamente il numero minimo di CFU corrispondenti a due insegnamenti obbligatori, ritiene opportuno disciplinare la materia in modo da assicurare la copertura di due insegnamenti da parte dei docenti con la certificazione delle attività svolte per il minimo di 350 ore previsto dalla legge.

Il prof. Bondi concorda con il prof. Ruggieri ma ritiene necessario quantificare in modo uniforme per tutti i docenti dell’Ateneo il totale delle ore da certificare nel complesso di tutte le tipologie di attività.

La dott.ssa Marinari esprime la sua difficoltà interpretativa dei richiami legislativi riportati all’art.2 e 3 della bozza di regolamento, la cui trasmissione degli atti è avvenuta poche ore prima dell’inizio della sua discussione. Fa presente che da una prima lettura del regolamento i contenuti appaiono poco chiari e contraddittori con quanto cita l’art. 6 c. 4 della L. 240/10, il quale pone le fondamenta alla retribuzione di qualsiasi insegnamento venga affidato ai ricercatori confermati a



tempo indeterminato. Inoltre sottolinea che il ruolo di ricercatore si differenzia per i compiti didattici dal resto della docenza nel limite massimo e non minimo di attività didattica di 350 ore.

Il Rettore, considerata la necessità di ridurre la spesa per il pagamento di supplenze esterne, ritiene che all'art. 2 c. 2 del regolamento in questione debba essere in primo luogo ribadito l'obbligo in capo i docenti di due insegnamenti. Il numero dei CFU, laddove non precisato, dovrà comunque garantire il rispetto dei requisiti necessari di docenza fissati dai decreti ministeriali, così come suggerito dal prof. Rapone.

In merito agli interventi dei rappresentanti dei ricercatori richiama le norme di legge sopra riportate che disciplinano la possibilità del conferimento di incarichi didattici alla citata categoria e relativa retribuzione. Ai fini della retribuibilità degli incarichi di insegnamento ai ricercatori universitari, risulta quindi necessaria la certificazione di 350 ore di attività di didattica integrativa, ivi comprese quelle svolte nell'ambito dell'orientamento e tutorato, mediante attestazione sul libretto elettronico o autocertificazione. Nella certezza che non esistano difficoltà per la citata categoria a certificare il raggiungimento di tale monte ore di attività, ritiene che l'orientamento che intende assumere l'Amministrazione con l'adozione del regolamento rappresenti una garanzia per il riconoscimento delle attività svolte dai ricercatori in questo Ateneo.

Non è ipotizzabile un rinvio della trattazione dell'argomento a fronte dell'urgenza di dover procedere all'adeguamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/10 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 23, c. 2, della legge n. 240/10, al quale è demandata la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di insegnamento.

Segnala, inoltre, come il disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 2 del regolamento proposto riservi ai ricercatori di ruolo a tempo pieno la priorità nell'attribuzione di affidamenti a titolo oneroso rispetto ai professori universitari e ai contrattisti. Ricorda infine i provvedimenti messi in atto in favore dei ricercatori universitari da questo Ateneo da ultimo con lo stanziamento di 150 mila euro per gli anni 2010 e 2011.

I proff. Rapone e Platania concordano con quanto rappresentato dal Rettore ritenendo che l'obbligo in capo ai ricercatori di certificare il raggiungimento del monte ore di 350 ore di attività rappresenti una modalità per ufficializzare e comprovare l'attività effettivamente svolta e per vedersi retribuita l'attività didattica facoltativa eccedente il predetto limite.

In particolare il prof. Platania evidenzia come, soprattutto in un momento di particolare difficoltà dell'Ateneo, impegnato nei profondi mutamenti connessi all'attuazione delle modifiche di Statuto di cui al D.R. n. 540/11 del 14.06.2011, sia richiesta la totale collaborazione da parte di tutto il personale dell'Ateneo, ivi compresi i ricercatori universitari. Coglie l'occasione per rivolgere il suo apprezzamento per l'ottimo lavoro e costante impegno sempre profuso dalla citata categoria alle cui richieste il Senato Accademico ha sempre prestato massima attenzione.

I tre rappresentanti dei ricercatori chiedono al Rettore una momentanea interruzione della seduta per un loro confronto e, alle ore 13,00 escono dalla sala della riunione.

Alle ore 13,20 rientrano nella sala della riunione i rappresentanti dei ricercatori.

A nome delle rappresentanti dei ricercatori, la dott.ssa Micozzi ringrazia il Magnifico Rettore per i chiarimenti forniti e ricorda lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza sempre dimostrato dai ricercatori dell'Università della Tuscia nei confronti dell'Ateneo, soprattutto nei momenti di difficoltà, come quello attuale è per l'intero sistema universitario italiano. Tuttavia ribadisce che, a causa dello scarso tempo di riflessione avuto a disposizione - vista anche la complessità dei riferimenti legislativi implicati, a loro avviso di controversa interpretazione -, e della conseguente impossibilità di consultare in proposito i colleghi, le rappresentanti dei ricercatori non ritengono di avere sufficienti elementi di valutazione e dichiarano, pertanto, la propria astensione dal voto.

Al termine della discussione il Senato Accademico,

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 "*Autonomia delle università*" e l'art. 16 "*Università*";

VISTA legge n. 240/10, ed in particolare gli art. 23 (*Contratti per attività di insegnamento*), e 6 (*Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*), commi 2, 3 e 4;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 22 (*Regolamenti di Ateneo*);

VISTO il decreto rettorale n. 540/11 del 14.06.2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 139 del 17.06.2011) entrato in vigore il 18.6.2011, con il quale, rispetto ai tempi previsti per l'intera revisione dello Statuto in attuazione di quanto previsto dall'art.2, cc.5 e 6 della legge 240/2010, sono state adottate le modifiche di Statuto in materia di funzioni dei Dipartimenti (artt. 25,29,30,33,34,35) con la contestuale abrogazione degli articoli relativi alle Facoltà (artt. 26,27,28), e sono stati previsti l'istituto del Collegio di Disciplina (art. 15 *bis*) e l'adozione del Codice Etico (art. 15 *ter*), nonché norme transitorie riguardanti, tra l'altro, il mantenimento in capo alle Facoltà, fino al 31 ottobre 2011, delle sole competenze necessarie ad assicurare la regolare conclusione dei corsi di insegnamento dell'anno accademico 2010-2011, lo svolgimento degli esami di profitto e di quelli di laurea fino alla sessione autunnale dello stesso anno accademico, il trasferimento ai Dipartimenti di tutte le altre funzioni elencate dall'articolo 25 dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie con la contestuale cessazione dei Presidi dalla carica di componente del Senato Accademico e l'ingresso nel predetto Organo dei Direttori di Dipartimento;

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il D.L. n. 57/1987 convertito nella legge 158/1987;

VISTO il DPR n. 382/80, ed in particolare l'art. 32;

VISTA la legge n. 230/2005, ed in particolare l'art. 1, c.11;

VISTA legge n. 341/90 ed in particolare l'art. 12, c.3;

VISTA la legge n. 236/95 ed in particolare l'art.11 *quater*;


VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. n. 798/09 del 28.7.2009, successivamente modificato con D.R. n. 864/09 del 7.9.2009,

RILEVATA la necessità e l'urgenza di adeguare il predetto Regolamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/10 nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 23, c.2, della legge n. 240/10 che dovrà determinare il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di insegnamento;

VISTA la proposta di Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio predisposto dall'Amministrazione in adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 240/10;


PRESO ATTO che questa Università, con deliberazioni del Senato Accademico assunte nel tempo, ha sempre riconosciuto ai propri ricercatori a tempo indeterminato il fondamentale ed imprescindibile apporto ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi dell'offerta formativa al quale sono corrisposti atti deliberativi intesi a soddisfare economicamente, seppure in un contesto finanziario via via sempre più difficoltoso, lo spirito collaborativo della categoria;

con l'astensione dei rappresentanti dei ricercatori Dott. Marinari, Micozzi e Russo e della rappresentante degli studenti sig.ra Cristofaro, approva il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio secondo il testo allegato alla presente delibera (Allegato n. 5/1-7).



01100 Viterbo
Via S. Maria in Gradi, 4

Tel. +39.0761.3571



6. PROCEDURE DI CHIAMATA DI PROFESSORI EX ART. 18, C. 1, E ART.29, CC.2 E 4, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 – DETERMINAZIONI.

Il Rettore sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente proposta in materia di programmazione triennale e procedimenti di chiamata:

“Nelle more dell'adozione del Regolamento ai sensi dell'art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Senato Accademico disciplina di seguito l'iter e le funzioni degli Organi coinvolti nei procedimenti di chiamata.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

All'interno della suddetta programmazione è prevista la sezione del fabbisogno adottata nel rispetto degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ateneo, in particolare nell'ambito delle disponibilità di bilancio e dei limiti normativi in materia di politiche di reclutamento e di incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili.

La programmazione tiene conto delle richieste di organico (professori di I fascia, II fascia) e di ricercatori a tempo determinato rappresentate dai dipartimenti sulla base delle rispettive esigenze strettamente correlate e vincolate all'offerta formativa nonché alle attività di ricerca condotte, considerata anche la consistenza dell'organico dei docenti di ruolo afferente allo stesso SSD.

La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale (1).

La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 (2).

Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (bandi) nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione sulla base della programmazione triennale, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere d) ed e) della legge 240/2010 (3) e valutate le eventuali riserve previste dalla legge a favore dei docenti già in servizio presso l'Ateneo e ai ricercatori di cui all'art.24, c.5 (4).

Il Consiglio di Amministrazione delibera sui procedimenti di chiamata sulla base della programmazione triennale, previa verifica della sostenibilità dei corsi di studio cui verrebbe inquadrate il docente oggetto di chiamata, seguendo le seguenti priorità:

I. Professore e ricercatore a.t. det. necessario per il completamento di piani di raggiungimento già sottoscritti dall'Ateneo ai sensi dell'art.5 del DM 544/2007 e appartenente a SSD di base e caratterizzante del corso di studio;

2. Professore e ricercatore a t. det. necessario ai fini del possesso dei requisiti quantitativi del corso di studio nonché afferente a SSD di base e caratterizzanti del corso di studio
3. Professore e ricercatore a t. det. necessario ai fini del possesso dei requisiti qualitativi di docenza (SSD necessario per la copertura dei SSD di base e caratterizzanti del corso di studio non coperti da docenti di ruolo nel dipartimento)
4. Professore e ricercatore a t. det. necessario per sostenere le attività di ricerca del dipartimento qualora le *performance* di ricerca dei gruppi di quel SSD presenti caratteri di eccellenza (VII programma quadro, PRIN, FIRB, etc.) tali da incidere in fase di ripartizione del FFO di Ateneo in base ai relativi indicatori ministeriali.

La formulazione della proposta di chiamata è adottata dal dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia quando la proposta riguarda la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia quando la proposta riguardi la chiamata dei professori di seconda fascia o di ricercatori a tempo determinato.

Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, c.1 lett. b) della legge 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento in base ai seguenti criteri:

1. Congruenza del profilo del candidato alle esigenze didattiche e di ricerca
2. Produzione scientifica del candidato
3. Responsabilità e coordinamento di progetti internazionali e comunitari
4. Grado di internazionalizzazione

.....
.....

Possono essere destinatari di chiamata anche i candidati di cui all'art.29, cc.4, 8 e 9 della legge 240 (5).


Il Consiglio di Amministrazione può invitare, con adeguata motivazione, il dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

Il Nucleo di valutazione monitora le politiche di reclutamento sulla base dei criteri definiti *ex ante* dall'ANVUR e basati sulla produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.”

Note

1) art. 18, cc. 3 e 4 legge 240/2010.

Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico





totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

2) art. 24, c.5 legge 240/2010.

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione

3) Art.5,c.4 lett. d) e e) legge 240/2010

(Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: ..omissis..)

d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

4) art. 24, cc. 5 e 6 della legge 240/2010.

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione.



il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicità sul sito dell'ateneo.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

5) Art. 29, cc. 4, 8 e 9 legge 240/2010

Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.

8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.

9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università e' riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse e' disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.

Il Rettore fa presente che il processo illustrato, conformemente con lo spirito della legge 240/10 e con la normativa sul ciclo della *performance* di cui al D.lgs. n. 150 del 2009, distingue i due livelli decisionali: al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato, compete l'“indirizzo strategico”, al Senato Accademico spetta declinare gli obiettivi strategici in obiettivi per le attività didattiche e di ricerca. E' del tutto evidente, quindi, che l'ultima parola in materia di “chiamate” spetta al CdA, seppure con il vincolo del riesame da parte del CdD. Nelle more dell'adozione del Regolamento ai sensi dell'art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Amministrazione ha ritenuto di sottoporre al Senato Accademico la suddetta disciplina delle funzioni degli Organi coinvolti nei procedimenti di chiamata. In particolare sottolinea il ruolo che assume la figura del Rettore ai fini dell'assunzione da parte del CdA della deliberazione sulla proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento: nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, c.1, lett. b) della legge 240/10, il Rettore sottopone al CdA la proposta di chiamata dopo aver verificato la sussistenza del pubblico interesse per l'Università salvo l'invito al riesame della proposta di chiamata che il CdA, con debita motivazione, può rivolgere al Dipartimento.

Si apre la discussione.

Il prof. Platania fa notare che la procedura proposta dal Rettore troverà applicazione nell'ambito della programmazione triennale che l'Ateneo dovrà adottare ai sensi del DM n. 50 del 23.12.2010 relativo alla linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, entro il termine di 90 giorni dalla data della registrazione del decreto ministeriale sugli indicatori previsto dall'art. 3, comma 2 dello stesso DM 50/10. L'*iter* proposto riguarda quindi le future procedure concorsuali e non quelle in *itinere* attivate nell'ambito di precedenti piani triennali.

Il Rettore conferma quanto fatto osservare dal prof. Platania aggiungendo che la procedura proposta sarà applicata, in fase transitoria, per le fasi dei procedimenti concorsuali normate dalla legge 240/10 e nell'ambito del documento di programmazione deliberato dal CdA previa discussione in Senato Accademico con i Direttori di Dipartimento.

Il prof. Corona propone di modificare l'ordine di priorità dando maggiore risalto all'eccellenza della ricerca. Ritiene infatti che assegnare il quarto (ed ultimo) posto alla ricerca nella scala delle priorità sia mortificante per l'Ateneo e per i suoi ricercatori.

Il Rettore fa notare che le priorità e i criteri saranno definiti in piena autonomia all'interno dell'emanando Regolamento di Ateneo di cui si sta occupando il delegato prof. Battini; fa notare altresì che il punto 1 indicato nella proposta è da intendersi “ad esaurimento” presupponendo a breve il completamento dei piani di raggiungimento. Per sopperire all'osservazione del prof. Corona, propone di precisare che le priorità siano da considerarsi in sinergia e concorrenti tra loro.

Il prof. Corona, sentite le precisazioni del Rettore, prende atto che le priorità indicate nella proposta si applicano per ciascuna procedura di chiamata e non in caso di pluralità di proposte da parte di più Dipartimenti come aveva inteso ad una prima lettura della relazione.

Il prof. Onofri, dopo aver richiamato le osservazioni formulate dal Ministero all'atto della presentazione del recente stralcio di modifiche statutarie in materia di "proposte di chiamata" da parte dei CdD, osserva comunque come la proposta presentata appaia limitativa delle funzioni deliberanti del Senato Accademico; a suo avviso, il Senato Accademico dovrebbe esprimere il proprio parere sulle proposte dei Dipartimenti prima della definitiva delibera del Consiglio di Amministrazione. Nonostante il giusto rilievo che assume la figura Rettore sia ai fini dell'adozione del documento di programmazione sia ai fini della deliberazione da parte del CdA sulle proposte di chiamata, fa notare come la garanzia di cui oggi si dispone con l'attuale Rettore possa in futuro, con altro Rettore, venir meno. Coglie l'occasione per segnalare l'esigenza di trovare meccanismi per sopperire alla disaffezione dei colleghi verso i lavori dei Consigli di Dipartimento (dovuta anche alla diminuzione dei fondi di ricerca) recuperando il senso di appartenenza all'istituzione universitaria.

Il Rettore, in risposta, fa rilevare che la proposta formulata dall'Amministrazione risulta conforme alle funzioni e ai poteri assegnati sia al Senato Accademico sia al Consiglio di Amministrazione già con la riforma della *Governance* del 2009, ricalca le disposizioni dettate dalla legge n. 240/10 ed è in linea con lo stralcio di modifica statutaria di cui al D.R. 540 del 14.6.2011 riguardante, tra l'altro, le funzioni dei Consigli di Dipartimento (art. 25) nonché il trasferimento delle funzioni didattiche dalle Facoltà ai Dipartimenti medesimi.

Il Rettore prosegue facendo notare che, nelle more dell'adozione del nuovo Statuto *ex art. 2* della legge 240/10 e del Regolamento di Ateneo *ex art. 18* della medesima legge, l'Ateneo si trova comunque ad operare in vigenza della legge medesima: per sopperire all'assenza dell'uno e dell'altro strumento normativo è quindi necessaria l'adozione di una fase transitoria che consenta all'Amministrazione di adottare i provvedimenti del caso secondo una linea deliberata dal Senato Accademico. Tenuto conto della discussione, propone quindi di approvare l'*iter* e le funzioni degli Organi coinvolti nei procedimenti di chiamata nei termini di cui alla disciplina proposta dall'Amministrazione con la seguente modifica:

"Il Consiglio di Amministrazione delibera sui procedimenti di chiamata sulla base della programmazione triennale, previa verifica della sostenibilità dei corsi di studio cui verrebbe incardinato il docente oggetto di chiamata, seguendo le seguenti priorità da considerarsi in sinergia e concorrenti tra loro:


Professore e ricercatore a t. det. necessario per il completamento di piani di raggiungimento già sottoscritti dall'Ateneo ai sensi dell'art.5 del DM 544/2007 e appartenente a SSD di base e caratterizzante del corso di studio;

Professore e ricercatore a t. det. necessario ai fini del possesso dei requisiti quantitativi del corso di studio nonché afferente a SSD di base e caratterizzanti del corso di studio

Professore e ricercatore a t. det. necessario ai fini del possesso dei requisiti qualitativi di docenza (SSD necessario per la copertura dei SSD di base e caratterizzanti del corso di studio non coperti da docenti di ruolo nel dipartimento)

- Professore e ricercatore a t. det. necessario per sostenere le attività di ricerca del dipartimento qualora le *performance* di ricerca dei gruppi di quel SSD presenti caratteri di eccellenza (VII programma quadro, PRIN, FIRB, etc.) tali da incidere in fase di ripartizione del FFO di Ateneo in base ai relativi indicatori ministeriali”.

Il Senato Accademico approva.



01100 Viterbo
Via S. Maria in Gradi, 4

Tel. +39.0761.3571



7. OFFERTA FORMATIVA 2011/2012 – DETERMINAZIONI.

Il Senato Accademico, su proposta dell'Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in entrata,

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” ed in particolare l'art. 6 (Autonomia delle Università);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con Decreto Rettorale n. 8729 del 29.07.1996, ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni, disposte da ultimo, con Decreto Rettorale n. 49/09 del 21.01.2009 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 20 del 26.01.2009;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono stati determinate le classi delle lauree e delle lauree magistrali;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 “Linee guida per l'attivazione e l'istituzione dei corsi di studio universitari”;

VISTO il Regolamento didattico d'Ateneo – Parte degli Ordinamenti Didattici emanato con il Decreto Rettorale n. 812/01 del 23 luglio 2001, come modificato con il Decreto Rettorale n. 512/08 del 26 maggio 2008 ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n. 17, con il quale sono stati definiti i nuovi requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. del 16 marzo 2007, nonché le condizioni e i criteri per l'inserimento dei medesimi nella Banca dati dell'Offerta Formativa;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50, con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012;

VISTO il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010 in applicazione del quale le Università sono tenute a recepire le modifiche delle classi L-43 e LM-11 nei propri regolamenti didattici universitari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, entro e non oltre l'a.a. 2012-2013;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTI i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 25 maggio 2011 relativamente alle proposte di accorpamento, trasformazione e modifica del RAD dei seguenti corsi di studio:

a. parere favorevole:

- Scienze biologiche L-13
- Scienze ambientali L-32
- Scienze organizzative e gestionali L-36
- Lingue e culture per la comunicazione internazionale LM-37
- Conservazione della natura LM-75 & LM-6

b. parere favorevole previo adeguamento alle osservazioni formulate:

- Scienze forestali e ambientali L-25
- Scienze agrarie e ambientali L-25
- Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e della natura L-25
- Tecnologie alimentari ed enologiche L-26
- Biotecnologie agrarie e ambientali LM-7
- Scienze agrarie e ambientali LM-69
- Sicurezza e qualità agroalimentare LM-69 & LM-70
- Conservazione e restauro dell'ambiente forestale e difesa del suolo LM-73
- Scienze forestali e ambientali LM-73
- Conservazione dei beni culturali L-1 & L-43
- Economia aziendale L-18
- Economia e legislazione per l'impresa L-18
- Consulenza e controllo aziendale LM-77
- Marketing e qualità LM-77
- Lettere moderne L-10
- Lingue e culture moderne L-11
- Filologia moderna LM-14
- Biotecnologie L-2
- Biologia cellulare e molecolare LM-6

VISTA la delibera del 1° giugno 2011 con la quale il Consiglio di Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali ha approvato l'adeguamento del RAD del corso di laurea interclasse L-1 & L-43 in "Conservazione dei beni culturali" al parere formulato dal C.U.N. nell'adunanza del 25 maggio 2011;

VISTA la relazione del Nucleo di Valutazione interna del 6 giugno 2011, concernente la verifica del possesso dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.M. n. 17/2010, ai fini dell'inserimento dei corsi stessi nella Banca dati dell'Offerta Formativa a.a. 2011/2012;

VISTA la delibera del 6 giugno 2011 on la quale il Senato Accademico ha approvato:

- la proposta di adeguamento del RAD del corso di laurea interclasse L-1 & L-43 in “Conservazione dei beni culturali” al parere formulato dal C.U.N. nell’adunanza del 25 maggio 2011;
- l’attivazione dei corsi di studio proposti dalle Facoltà di questa Università (n. 15 corsi di laurea e n. 14 corsi di LM), da inserire nella banca dati dell’Offerta Formativa entro il 15 giugno 2011;

VISTA la delibera del 9 giugno 2011 con la quale la Facoltà di Economia ha approvato l’adeguamento dei RAD dei corsi di laurea della Classe L-18 e dei corsi di laurea magistrale della Classe LM-77 ai pareri formulati dal C.U.N. nell’adunanza del 25 maggio 2011;

VISTA la nota rettorale del 13 giugno 2011 prot. n. 4725 con la quale l’Università degli Studi della Tuscia ha sottoposto al MIUR le proposte di adeguamento dei RAD di alcuni corsi di studio ai pareri formulati dal C.U.N. il 25 maggio 2011;

VISTO il parere favorevole formulato dal C.U.N., nell’adunanza del 6 luglio 2011, relativamente alla proposte di adeguamento dei seguenti ordinamenti:

- Scienze forestali e ambientali L-25
- Scienze agrarie e ambientali L-25
- Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e della natura L-25
- Tecnologie alimentari ed enologiche L-26
- Biotecnologie agrarie e ambientali LM-7
- Scienze agrarie e ambientali LM-69
- Sicurezza e qualità agroalimentare LM-69 & LM-70
- Conservazione e restauro dell’ambiente forestale e difesa del suolo LM-73
- Scienze forestali e ambientali LM-73
- Economia aziendale L-18
- Economia e legislazione per l’impresa L-18
- Consulenza e controllo aziendale LM-77
- Marketing e qualità LM-77
- Lettere moderne L-10
- Lingue e culture moderne L-11
- Filologia moderna LM-14
- Biotecnologie L-2
- Biologia cellulare e molecolare LM-6

e relativamente alla proposta di adeguamento dell’ordinamento del corso di laurea in

- Conservazione dei beni culturali L-1 & L-43

con le seguenti modifiche effettuate d’ufficio dal CINECA:

- “portare a 20 CFU il minimo di CFU dell'ambito "Discipline storiche" delle attività di base della L- 1;
- portare a 52 CFU il minimo di CFU dell'ambito "Discipline relative ai beni storico-archeologici e artistici..." delle attività caratterizzanti della L- 1;
- portare a 32 CFU il minimo di CFU dell'ambito "Formazione multidisciplinare" delle attività caratterizzanti della L- 43;
- portare a 84 CFU il minimo di CFU delle attività comuni;
- portare a 36 CFU le attività affini;
- portare a 30 CFU le "Altre attività".

VISTO il decreto direttoriale del MIUR (Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario) del 6 luglio 2011, trasmesso con nota di pari data di prot. n.2034, relativo all'approvazione dell'integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo di questa Università per quanto riguarda l'istituzione e il rilascio del relativo titolo del corso di laurea in “Conservazione dei beni culturali” e le modificazioni apportate ad alcuni corsi di studio,

- ratifica le proposte di adeguamento dei RAD dei seguenti corsi di studio, avanzate con nota rettorale del 13 giugno 2011 prot. n. 4725 e approvate dal C.U.N. nell'adunanza del 6 luglio 2011

- Scienze forestali e ambientali L-25
- Scienze agrarie e ambientali L-25
- Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e della natura L-25
- Tecnologie alimentari ed enologiche L-26
- Biotecnologie agrarie e ambientali LM-7
- Scienze agrarie e ambientali LM-69
- Sicurezza e qualità agroalimentare LM-69 & LM-70
- Conservazione e restauro dell'ambiente forestale e difesa del suolo LM-73
- Scienze forestali e ambientali LM-73
- Economia aziendale L-18
- Economia e legislazione per l'impresa L-18
- Consulenza e controllo aziendale LM-77
- Marketing e qualità LM-77
- Lettere moderne L-10
- Lingue e culture moderne L-11
- Filologia moderna LM-14
- Biotecnologie L-2
- Biologia cellulare e molecolare LM-6

approva la proposta di adeguamento del RAD del corso di laurea in “Conservazione dei beni culturali”, avanzata con nota rettorale del 13 giugno 2011 prot. n. 4725, con le modifiche apportate dal C.U.N. nell'adunanza del 6 luglio 2011.

Il Rettore con apposito decreto disporrà l'integrazione del Regolamento didattico d'Ateneo con l'inserimento dei corsi di studio sopra elencati.

La dott.ssa Moscatelli fa presente che, a seguito dell'incardinamento dei corsi di studio nei Dipartimenti, si rende necessaria anche una nuova impostazione della Guida dello Studente dell'a.a. 2011/2012 e del sito di Ateneo come già deliberato dagli Organi. Al riguardo comunica che nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro all'uopo predisposto, a cui partecipano i referenti di ogni Dipartimento, sono emersi diversi orientamenti in merito alla predisposizione della guida dello studente per il prossimo anno accademico. E' necessario quindi che il Senato Accademico si esprima riguardo alla predisposizione di una guida unica dell'Ateneo, di singole guide per ciascun dipartimento, di singole guide per ciascun corso di studi o di guide che raggruppano i corsi per aree. Fa presente inoltre che il sito di Ateneo prevede una sezione della *home page* dedicata all'offerta didattica dell'a.a. 2011/2012 e alle procedure di immatricolazione/iscrizione ai corsi di studio. Precisa altresì che per rendere omogenei i siti dei diversi dipartimenti è stato già avviato un coordinamento di Ateneo per la realizzazione della sezione dedicata alla Didattica ricorrendo alla realizzazione di una piattaforma comune.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Senato Accademico, considerata l'urgenza di accelerare i tempi per la stampa delle pubblicazioni in vista dell'imminente conseguimento del titolo di maturità e tenendo conto del lavoro già avviato nel corso dell'anno in materia di orientamento, stabilisce per il prossimo anno accademico la predisposizione di singole guide per ciascun dipartimento, lasciando alle strutture massima flessibilità nell'organizzazione delle pubblicazioni. Sarà comunque garantita la stampa di un'unica guida per i servizi comuni dell'Ateneo.

Il Senato Accademico, inoltre, conviene sulla realizzazione di una piattaforma unica per la didattica relativamente ai siti dipartimentali; per quanto attiene al sito di Ateneo ritiene che debba essere prevista una tabella di corrispondenza tra Facoltà e Dipartimenti così da non generare alcun dubbio negli studenti fornendo chiare informazioni sui corsi di studio ed in merito ai mutamenti avvenuti in attuazione della Legge 240/2010 in materia di organizzazione e gestione della didattica. Stabilisce pertanto di riformulare la pagina del sito dedicato all'offerta didattica dell'a.a. 2011/2012 con l'indicazione di tre colonne riguardanti le *ex* Facoltà, i relativi corsi di studio e i Dipartimenti a cui i corsi stessi attualmente afferiscono, in modo tale da garantire uniformità di informazioni con quelle diffuse attraverso le guide dello studente.

La dott.ssa Moscatelli fa presente infine che nel corso delle riunioni è emerso l'orientamento di prevedere *test* di ingresso di cui al D.M. 270/04 articolato su domande a risposta multipla da svolgersi *on line* presso i laboratori del Centro Linguistico di Ateneo e in modo omogeneo per i corsi della macro-area umanistico-sociale e per quelli della macro-area scientifica. Esisteranno pertanto solo due tipologie di *test* di accesso e quello effettuato per un corso di studio sarà valido anche per gli altri corsi appartenenti alla stessa macro-area. I *test* di ingresso della prima sessione si svolgeranno nei giorni 7-8-9 settembre 2011 con un contributo pari € 15, con la possibilità di sostenerli gratuitamente in occasione della Giornata dell'orientamento prevista per il 15 settembre p.v.

Il prof. Corona concorda con la somministrazione di *test* omogenei per aree che potrebbero essere proposti anche ad altre sedi universitarie, come già attua ad es. l'Ateneo di Trento.

Lo studente Ubertazzo suggerisce di integrare il gruppo di lavoro che si occupa delle questioni in discorso con la rappresentanza degli studenti.

Il Senato Accademico approva le modalità di svolgimento dei *test* d'ingresso illustrate dalla dott.ssa Moscatelli.

8. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI, AGROALIMENTARI E FORESTALI (DIBAF) (23, C.2, STATUTO).

Il Direttore Amministrativo illustra l'argomento come da relazione che segue predisposta dall'Ufficio Organi Collegiali:

“Riferimenti normativi

- Statuto di Ateneo:
 - art. 11 – Senato Accademico (c. 2, lett. b)
 - art. 23 – Regolamenti delle strutture
 - Art. 25 – Dipartimenti
 - Art. 29 - Commissione paritetica docenti-studenti
 - art. 30 – Consigli dei corsi di studio
 - art. 34 – Organi di dipartimento
- Regolamento Generale di Ateneo – Art. 12 (*Dipartimenti*)
- Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, ed in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università).

Regolamento Dipartimento DIBAF

Con delibera dell'8 giugno 2011, il Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) ha adottato il Regolamento del Dipartimento. Il Regolamento tiene conto delle disposizioni statutarie di cui al decreto rettorale n. 540/11 del 14.6.2011 emanate ai sensi dell'art. 2 della legge 240/10 (G.U. n. 139 del 17.6.2011) e risulta conforme anche alle altre disposizioni normative di Ateneo. In particolare si segnala la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 11 (*Afferenza al Dipartimento di docenti*) la quale prevede che la deliberazione sull'afferenza di nuovi docenti è assunta anche tenendo conto della congruenza del settore di ricerca del richiedente con i percorsi formativi propri del Dipartimento. Si segnala altresì la funzione di segretario verbalizzante del CdD attribuite a un professore di ruolo di prima

fascia secondo le linee di indirizzo già emerse in recenti discussioni svolte in Senato Accademico.

Ciò premesso, si sottopone il Regolamento del Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) per la deliberazione prevista dall'art. 23, c. 2, dello Statuto di Ateneo”.

Il Senato Accademico,

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 “*Autonomia delle università*” e l'art. 16 “*Università*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, ed in particolare l'art. 2 (*Organi e articolazione interna delle università*);

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 11 (*Senato Accademico*), 23 (*Regolamenti delle strutture*);

VISTO il decreto rettorale n. 540/11 del 14.06.2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 139 del 17.06.2011) entrato in vigore il 18.6.2011, con il quale, rispetto ai tempi previsti per l'intera revisione dello Statuto in attuazione di quanto previsto dall'art.2, cc.5 e 6 della legge 240/2010, sono state adottate le modifiche di Statuto in materia di funzioni dei Dipartimenti (artt. 25,29,30,33,34,35) con la contestuale abrogazione degli articoli relativi alle Facoltà (artt. 26,27,28), e sono stati previsti l'istituto del Collegio di Disciplina (art. 15 *bis*) e l'adozione del Codice Etico (art. 15 *ter*), nonché norme transitorie riguardanti, tra l'altro, il mantenimento in capo alle Facoltà, fino al 31 ottobre 2011, delle sole competenze necessarie ad assicurare la regolare conclusione dei corsi di insegnamento dell'anno accademico 2010-2011, lo svolgimento degli esami di profitto e di quelli di laurea fino alla sessione autunnale dello stesso anno accademico, il trasferimento ai Dipartimenti di tutte le altre funzioni elencate dall'articolo 25 dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie con la contestuale cessazione dei Presidi dalla carica di componente del Senato Accademico e l'ingresso nel predetto Organo dei Direttori di Dipartimento;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373/2000 del 26.10.2000, come modificato con il decreto rettorale n. 1116/10 del 30.11.2010, ed in particolare l'art. 12 (*Dipartimenti*);

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 872/01 del 23.8.2001, come modificato, da ultimo, con il decreto rettorale n. 694/07 del 5.9.2007, ed in particolare gli artt. 3 e 16 (*Centri di spesa “A”*);

VISTO il decreto rettorale n. 350/11 del 22.04.2011 relativo alla istituzione del Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) a decorrere dall'1.6.2011;

VISTO il decreto rettorale n. 433/11 del 17.05.2011 relativo alla nomina del Direttore del Dipartimento DIBAF nella persona del Prof. Piermaria Corona;

VISTA la delibera dell'8 giugno 2011 (acquisita agli atti in data 1.7.2011 con prot. 5095) con la quale il Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) ha adottato all'unanimità il Regolamento del Dipartimento;
VISTO l'art. 23, c.4, dello Statuto di Ateneo con il quale si dispone che *"I regolamenti sono emanati dal Rettore; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto"*;

delibera di approvare il Regolamento del Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) nel testo adottato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell'8 giugno 2011 (**Allegato n. 6/1-6**). Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo ufficiale dell'Università.

9. BIBLIOTECHE DI FACOLTÀ – DETERMINAZIONI.

La dott.ssa Moscatelli fa presente che, nell'ambito del processo di riorganizzazione dei Centri di spesa di tipo "A" (Centri interdipartimentali di ricerca, Centri di servizio di Ateneo e Centri di ricerca e di servizio), appare opportuno procedere anche al riassetto delle biblioteche di Facoltà che attualmente risultano così costituite:

- Biblioteca della Facoltà di Lingue
- Biblioteca della Facoltà di Economia
- Biblioteca della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
- Biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche
- Centro per la biblioteca delle Facoltà di Agraria e Scienze MM.FF.NN.

A tal fine il Rettore propone di dare mandato ad un'apposita Commissione di presentare un'ipotesi di riorganizzazione delle biblioteche che tenga conto dell'attuale assetto dipartimentale e della connessa dislocazione negli edifici dell'Ateneo.

Il Senato Accademico approva dando mandato al Rettore di costituire la Commissione sentiti i Direttori di Dipartimento.



10. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI RICERCA EX ART. 3 QUATER DECRETO LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180, MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 9 GENNAIO, N. 1.

La dott.ssa Moscatelli illustra l'argomento come da relazione che segue predisposta dall'Ufficio Ricerca e Rapporti con le Imprese:

Si trasmette in allegato la Relazione sulle attività di ricerca (ex art. 3 *quater* legge 10 novembre 2008, n. 180, modificato dalla Legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1) relativa all'esercizio finanziario 2010 precisando che il documento completo è stato pubblicato, con accesso riservato (utente: cra, password: cra2011), al link:

http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=652&Itemid=629

Si precisa, infatti, che alla relazione del Rettore sono collegati tanti allegati quanti sono i Dipartimenti di Ateneo attivi al 31.12.2010, i quali hanno elaborato un documento, relativo alla ricerca svolta nelle aree di loro pertinenza, sulla base di una modulistica prodotta dalla Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo.

Inoltre alcuni Centri Interdipartimentali e centri di Servizio hanno prodotto la propria relazione.

Il Senato Accademico prende atto favorevolmente della Relazione sulle attività di ricerca (ex art. 3 *quater* legge 10 novembre 2008, n. 180, modificato dalla Legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1) relativa all'esercizio finanziario 2010 (**Allegato n. 7/1-13**).

11. RATIFICA PROTOCOLLI D'INTESA TRA UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA E SCUOLA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO DI VITERBO E SCUOLA MARESCIALLI AERONAUTICA MILITARE DI VITERBO PER LO STUDIO DELLA LINGUA INGLESE.

Il Direttore Amministrativo illustra l'argomento come da relazione che segue predisposta dall'Ufficio Procedure Negoziali:

“Si ricorda che sono vigenti già da tempo le Convenzioni stipulate con la Scuola Sottufficiali dell'Esercito e la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per il conseguimento da parte degli allievi marescialli delle predette scuole della Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali.

I rispettivi Comandi, nel quadro del progetto di internazionalizzazione della didattica, hanno rappresentato l'esigenza che i propri sottufficiali, oltre all'imprescindibile formazione professionale e la preparazione nel settore organizzativo e gestionale, acquisiscano la capacità di comunicare in lingua inglese al fine di assolvere i compiti istituzionali che li vedono operare in contesti multinazionali.

Con riferimento a quanto sopra sono stati stipulati i seguenti protocolli d'intesa, che saranno attivi dall'anno accademico 2011/2012:

- Protocollo d'intesa e relativo progetto stipulato in data 31 marzo 2011 tra la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, l'Università e la Scuola Lingue Estere dell'Esercito per l'attivazione di due insegnamenti con relativi esami, nel corso del triennio, in lingua inglese.
- Protocollo d'intesa stipulato in data 30.6.2011 tra la Scuola Marescialli Aeronautica Militare per l'attivazione di due insegnamenti con relativi esami, nel corso del triennio, in lingua inglese.

Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze Organizzative e Gestionali ha approvato i predetti protocolli nella riunione del 16.5.2011.

Si chiede al Senato Accademico di deliberare in merito alla ratifica dei protocolli che si trasmettono in copia”.

Il Senato Accademico,

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con Decreto Rettorale n. 8729 del 29.7.1996, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.15 titolo V del Regolamento Generale di Ateneo (Rapporti con l'esterno);

VISTE le Convenzioni stipulate con la Scuola Sottufficiali dell'Esercito e la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per il conseguimento da parte degli allievi marescialli delle predette scuole della Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali;

CONSIDERATO che i rispettivi Comandi, nel quadro del progetto di internazionalizzazione della didattica, hanno rappresentato l'esigenza che i propri sottufficiali, oltre all'imprescindibile formazione professionale e la preparazione nel settore organizzativo e gestionale, acquisiscano la capacità di comunicare in lingua inglese al fine di assolvere i compiti istituzionali che li vedono operare in contesti multinazionali;

VISTO il Protocollo d'intesa e il relativo progetto stipulato in data 31 marzo 2011 tra la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, l'Università e la Scuola Lingue Estere dell'Esercito per l'attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, di due insegnamenti con relativi esami, nel corso del triennio, in lingua inglese;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 30.6.2011 tra la Scuola Marescialli Aeronautica Militare per l'attivazione, a decorrere all'anno accademico 2011/2012, di due insegnamenti con relativi esami, nel corso del triennio, in lingua inglese;

CONSIDERATO che il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali ha approvato i predetti protocolli nella riunione del 16.5.2011,

ratifica:

il Protocollo d'intesa e il relativo progetto stipulato in data 31 marzo 2011 tra la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, l'Università e la Scuola Lingue Estere dell'Esercito per l'attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, di due insegnamenti con relativi esami, nel corso del triennio, in lingua inglese (**Allegato n. 8/1-13**);

- il Protocollo d'intesa stipulato in data 30.6.2011 tra la Scuola Marescialli Aeronautica Militare per l'attivazione, a decorrere all'anno accademico 2011/2012, di due insegnamenti con relativi esami, nel corso del triennio, in lingua inglese (Allegato n. 9/1-4).

12. VARIE ED EVENTUALI.


Il punto non registra argomenti da trattare.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 14,50.

Letto e approvato.

IL SEGRETARIO

Dott. Arch. Giovanni Cucullo



IL PRESIDENTE

Prof. Marco Mancini

